

COMMISSIONE VII

DIFESA

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
BUFFONE: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 novembre 1966, n. 887 (293)	45	
PRESIDENTE	45, 46	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	46	
DE MEO, <i>Relatore</i>	46	
FASOLI	46	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli Istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato (332)	47	
PRESIDENTE	47, 48	
FORNALE, <i>Relatore</i>	47	
COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	47	
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
LUCIFREDI: Promozione al grado superiore degli ufficiali e dei sottufficiali combattenti della guerra 1915-18 (588);		
		MILIA: Conferimento di una promozione al grado superiore degli ufficiali di complemento combattenti della guerra 1915-18 (682) 48
		PRESIDENTE 48, 49
		COSSIGA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 49
		DE MEO, <i>Relatore</i> 48
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 49
		La seduta comincia alle 9.
		BUFFONE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 (293).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni,

e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non penso che debba ripetere quanto ho già detto, e con ricchezza di particolari, nella relazione da me svolta in sede referente.

Abbiamo al nostro esame oggi il nuovo testo da me concordato con il rappresentante del Governo e che ha accolto i suggerimenti contenuti nel motivato parere espresso dalla Commissione Bilancio. Anche per quanto riguarda la copertura finanziaria abbiamo seguito l'impostazione contenuta nel parere stesso.

Concludo, pertanto, proponendo agli onorevoli colleghi di scegliere il nuovo testo come testo base per l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Onorevole Presidente, il gruppo comunista consente all'approvazione di questa proposta di legge, ma avanza la richiesta che si provveda da parte del Ministero a far conoscere alla Commissione lo stato esatto dei quadri, in maniera di non dover poi assistere allo stillicidio di leggi e leggine presentate nei momenti ritenuti più opportuni e nelle forme più opportune, intendendo per « opportunità » il fatto che si presentino testi che poi sono sottoposti a correzioni, a ritocchi, ecc., fino a giungere a quei risultati che credo già sin dal primo momento, erano presenti, come da raggiungersi, al Ministero stesso.

Questo nostro atteggiamento tende ad impedire che la Commissione Difesa possa trovarsi ad esprimere pareri, valutazioni, voti obbedendo solamente a criteri sociali o umanitari e non avendo chiaro il panorama della situazione amministrativa e dell'avvicendamento dei quadri.

Questo diciamo come una nostra esigenza che assolutamente deve essere soddisfatta, nell'interesse dell'opposizione, ma anche di tutta quanta la Commissione Difesa, la quale ritengo debba essere posta in grado di agire in questa materia con la piena libertà che le è data solamente dalla obbiettiva conoscenza dei problemi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli colleghi, sono particolarmente lieto che, mercé gli sforzi del Relatore, onorevole De Meo, e l'intervento del Ministro della difesa e del Ministro del tesoro, sia stato possibile elaborare il nuovo testo che ha ricevuto anche il parere favorevole dalla V Commissione Bilancio. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Relatore di scegliere, per la discussione degli articoli, il nuovo testo da lui elaborato d'intesa con il Governo.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 1 del nuovo testo:

ART. 1.

Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate rispettivamente in 84 e 97.

Le promozioni che risultano eccedenti il numero stabilito dalla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica sono apportate le seguenti modifiche:

a) in corrispondenza del grado di capitano:

nella colonna 3, le parole « 2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore d'istituto » sono sostituite dalle seguenti: « 2 anni di comando territoriale intermedio anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore d'istituto »;

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

nella colonna 4, il numero 514 è modificato in 668;

b) in corrispondenza del grado di tenente:

nella colonna 3, sono soppresse le parole: « 2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente »;

nella colonna 4 il numero 566 è modificato in 412.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Le promozioni annuali al grado di maggiore del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabella 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887; che ha esteso alla Guardia di finanza la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono fissate per l'anno 1969 nel numero di 50.

Le promozioni che risultano eccedenti il numero annuo stabilito dall'indicata tabella 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e conferite ai capitani iscritti nel quadro di avanzamento relativo al predetto anno, rettificando eventualmente la decorrenza di quelle già intervenute.

Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sarà formato un secondo quadro di avanzamento.

Per la formazione di tale quadro, la graduatoria dei capitani giudicati idonei e non iscritti nel primo quadro, verrà integrata previa valutazione di numero 12 capitani non ancora valutati.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 257 milioni per l'anno finanziario 1969, si provvede, per lire 108 milioni e per lire 115 milioni, mediante corrispondenti riduzioni rispettivamente dei capitoli n. 2303 e n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 34 milioni mediante riduzione del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

A fronteggiare l'onere conseguente a carico dei successivi esercizi, si provvederà con adeguate riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli richiamati nel precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli Istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato (332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato ».

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Onorevole Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione favorevole da me svolta in sede referente. Pertanto invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il Ministero della difesa ha facoltà di arruolare a domanda nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) i giovani licenziati presso gli istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, per le attività marine ovvero per l'industria e l'artigianato, ammettendoli alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368:

- a) licenziati dalle sezioni « padroni marittimi »: ferma di anni 4;
- b) licenziati dalle sezioni « meccanici e motoristi navali », « elettricisti di bordo », « radiotelegrafisti di bordo »: ferma di anni 3.

Il numero dei giovani da arruolare in base al precedente comma è stabilito di volta in volta dal Ministero della difesa nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei gradi da conferire agli idonei al termine del tirocinio previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

I giovani arruolati ai sensi del precedente articolo 1 seguono un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, sono definitivamente incorporati nel CEMM. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di seconda classe.

I giovani arruolati con ferma di anni quattro o di anni tre, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera, ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui all'articolo 1 abbiano iniziato rispettivamente il terzo ed il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione dell'idoneità.

Gli arruolati non idonei al termine del tirocinio di cui al precedente primo comma possono ripeterlo a giudizio del Ministero della difesa, ma in tal caso, se dichiarati successivamente idonei, sono aggregati ai volontari dei corsi ordinari successivi a quelli di cui al precedente secondo comma.

Gli arruolati esclusi dalla ripetizione del tirocinio e quelli non idonei al termine del secondo tirocinio sono congedati; nei loro riguardi il periodo di tempo trascorso durante la frequenza dei tirocini non è computabile nella ferma di leva.

(È approvato).

ART. 3.

Sono abrogate le norme di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, nella parte riguardante l'arruolamento degli allievi delle navi scuola marinaretti o di istituti aventi analoghe finalità, nonché le disposizioni contenute nella legge 25 febbraio 1956, n. 121, e nella legge 30 luglio 1959, n. 699, nelle parti riguardanti l'arruolamento nel CEMM dei giovani provenienti dall'istituto professionale per le attività marinare, con aggregata scuola di avviamento professionale ad indirizzo marinaro di Venezia.

(È approvato).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi: Promozione al grado superiore degli ufficiali e dei sottufficiali combattenti della guerra 1915-18 (588); Milia: Conferimento di una promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento, combattenti della guerra 1915-18 (682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi: « Promozione al grado superiore degli ufficiali e dei sottufficiali combattenti della guerra 1915-18 », e Milia: Conferimento di una promozione al grado superiore agli ufficiali di complemento, combattenti della guerra 1915-18 ».

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, signor Presidente. Mi sembra di essere stato abbastanza esauriente nel riferire sulle proposte di legge in sede referente e perciò non reputo necessario aggiungere altro. Voglio soltanto sollecitare l'approvazione del testo unificato che ho predisposto d'intesa con il

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1969

Governo e che rispecchia quanto contenuto nelle due proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

COSSIGA, Sottosegretario di Stato la difesa. Il Governo è favorevole al testo unificato predisposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore di scegliere il testo unificato come testo-base per l'esame degli articoli.

(È approvata).

Dò lettura del testo unificato, sostitutivo, proposto dal Relatore d'intesa con il Governo:

ARTICOLO UNICO.

« A coloro che in qualità di ufficiali di complemento o di sottufficiali hanno partecipato come combattenti alla guerra 1914-18, e che per tale partecipazione siano stati insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, è conferita, a domanda, la promozione al grado superiore a titolo onorifico. La promozione è disposta con decreto del Ministro per la difesa ».

Do lettura del nuovo titolo:

« Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali, combattenti della guerra 1914-18 ».

Constando di articolo unico, per il quale non sono stati presentati emendamenti, il testo unificato delle proposte di legge nn. 588 e 682 sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge e sul disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

BUFFONE: « Modifica alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,

e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 » (293).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Agevolazioni per l'arruolamento nel CEMM dei giovani licenziati presso gli Istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato » (332).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge:

LUCIFREDI, MILIA: « Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali di complemento e ai sottufficiali combattenti della guerra 1914-18 » (588 e 682) (Nuovo titolo).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, Buffone, Caiaiti, D'Alessio, D'Auria, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Evangelisti, Fanelli, Fasoli, Fornale, Gitti, Lima, Lombardi, Lucchesi, Matarella, Nahoum, Palmitessa, Pietrobono, Pisciello, Ruffini, Trombadori, Vaghi e Vecchiarelli.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO